

REGOLAMENTO (CE) N. 2160/96 DEL CONSIGLIO

dell'11 novembre 1996

che impone dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari dell'Indonesia e della Thailandia, che chiude il procedimento relativo alle importazioni degli stessi prodotti originari dell'India e che decide la riscossione definitiva dei dazi provvisori imposti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 940/96⁽³⁾ (in appresso denominato «regolamento sul dazio provvisorio») la Commissione ha imposto dazi antidumping provvisori sulle importazioni di filati di poliesteri testurizzati (in appresso denominati PTY oppure «prodotti in questione»), originari dell'Indonesia e della Thailandia e classificati ai codici NC 5402 33 10 e 5402 33 90.
- (2) Nello stesso regolamento è stato concluso a titolo provvisorio che le importazioni del prodotto in questione originario dell'India, essenzialmente a causa del volume irrilevante, non avessero contribuito al grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria e pertanto, in tale fase dell'inchiesta, non è stato considerato necessario istituire misure di difesa provvisorie nei confronti di dette importazioni.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1370/96 del Consiglio⁽⁴⁾ ha prorogato la validità dei dazi provvisori per un periodo di due mesi, sino al 1° dicembre 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

⁽³⁾ GU n. L 128 del 29. 5. 1996, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 178 del 17. 7. 1996, pag. 1.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

- (4) Il regolamento sul dazio provvisorio ha fissato un termine entro il quale le parti interessate potevano comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione.
- (5) Immediatamente dopo l'istituzione delle misure provvisorie sulle importazioni di PTY dall'Indonesia e dalla Thailandia le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state adottate le misure provvisorie.

Entro il termine fissato sono state ricevute osservazioni scritte dalle seguenti parti interessate:

1. Produttori indonesiani:

- PT Panasia Indosyntec (in precedenza: PT Hadtex Indosyntec),
- PT Indo Rama Synthetics,
- PT Polysindo Eka Perkassa,
- PT Susilia Indah Synthetic Fibres Industries,
- PT Vastex Prima Industries;

2. Produttori thailandesi

- Sunflag (Thailand) Ltd,
- Tuntex (Thailand) PLC.

- (6) Le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite dai servizi della Commissione.
- (7) Le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure definitive e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni sulle informazioni così comunicate.
- (8) Le osservazioni scritte e orali delle parti sono state prese in considerazione e le conclusioni provvisorie della Commissione sono state debitamente modificate per tenerne conto.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (9) I prodotti in esame sono i filati testurizzati di poliesteri (PTY), ottenuti direttamente dai filati di poliesteri parzialmente orientati (POY). I PTY sono